

PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Vista la proposta di legge n. 281/2025: “Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 (Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche)”;

Visti gli articoli 20 e 21 del regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali (CAL);

Verificata l'impossibilità di riunire il CAL entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Alessandro Gentilucci e sottoposta all'approvazione del CAL attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti dello stesso, specificando come termine per l'espressione del voto le ore 12 del 14 marzo 2025;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto che, pertanto, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del regolamento interno di questo CAL, il presente parere si intende approvato in data 14 marzo 2025;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

f.to Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 281/2025: “Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 (Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche)”;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visto l'articolo 19 del regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Maurizio Miranda e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 13 marzo 2025, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 13 marzo 2025;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del regolamento interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 13 marzo 2025;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del regolamento interno del CREL;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
f.to Luca Talevi

Relazione

La proposta di legge introduce modifiche alla legge regionale che appaiono necessarie in ragione delle modifiche che il legislatore statale ha introdotto nel Testo unico dell'edilizia.

Il testo proposto prevede una successiva attività da parte della Giunta per dare attuazione alle novità normative: già l'articolo 15 della legge regionale 1/2018 prevedeva la competenza della Giunta per l'approvazione delle disposizioni di attuazione, approvazione che dovrà senza meno essere completata con urgenza in quanto condizione necessaria affinché le modifiche che verranno introdotte possano essere effettivamente applicate.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Art. 1

(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 1/2018)

L'articolo, con il comma 1, introduce, nei casi di avvio dei procedimenti previsti dagli articoli 36 e 36-bis del d.p.r. 380/2001, la possibilità per i Comuni di eseguire con il metodo a campione i controlli diretti a verificare la correttezza dello stato di fatto dichiarato dal professionista abilitato mentre con il comma 2 elimina le indicazioni relative all'attuale procedimento amministrativo regionale in quanto non più coerenti con le nuove disposizioni statali (decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105) e richiama le procedure che verranno dettagliate nei successivi articoli 12 ter e 12 quater.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Inserimento degli articoli 12 bis, 12 ter e 12 quater nella l.r. 1/2018)

L'articolo introduce nella l.r. 1/2018 le seguenti disposizioni normative:

- l'articolo 12 bis contenente la disciplina regionale da seguire per ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 34-bis, comma 3-bis, del d.p.r. 380/2001 nell'ipotesi delle c.d. "tolleranze costruttive" relative ad unità immobiliari ubicate in zone sismiche;
- l'articolo 12 ter contenente la disciplina regionale da seguire per ottenere l'accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità dal titolo abilitativo o di variazioni essenziali relative ad immobili ubicati in zone sismiche, in attuazione dell'articolo 36-bis, comma 3-bis, del d.p.r. 380/2001, introdotto dal c.d. decreto "Salva Casa";
- l'articolo 12 quater contenente la disciplina da seguire per ottenere l'accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità relative ad immobili ubicati in zone sismiche, in attuazione dell'articolo 36 del d.p.r. 380/2001.

Invarianza: la disposizione, dettando norme procedurali, ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 1/2018)

L'articolo inserisce nell'attuale articolo 13 della l.r. 1/2018 due nuovi commi:

- il *comma 2 bis*: specifica che, nelle ipotesi di tolleranze costruttive (articolo 12 bis), non si applica il procedimento previsto dagli articoli 96 e seguenti del d.p.r. 380/2001, non costituendo esse violazioni edilizie;
- il *comma 2 ter*: individua gli adempimenti posti a carico della struttura regionale competente nei casi di accertamento di conformità di cui agli articoli 12 ter e 12 quater;

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Modifica all'articolo 14 della l.r. 1/2018)

L'articolo estende ai nuovi procedimenti introdotti l'obbligo di pagamento del contributo istruttorio.

Invarianza: *la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

Art. 4 bis

(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 1/2018)

L'articolo modifica l'articolo 15 della l.r. 1/2018 (Disposizioni di attuazione) ponendo a carico della Giunta regionale l'onere di individuare gli elementi essenziali la cui mancanza rende irricevibili le istanze che saranno presentate ai sensi degli articoli 12 bis, 12 ter e 12 quater nonché quello di dettare le disposizioni per garantire l'attuazione della nuova disciplina introdotta.

Invarianza: *la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

Art. 4 ter

(Disposizioni transitorie)

L'articolo prevede che le istanze di cui agli articoli 12 bis, 12 ter e 12 quater potranno essere esaminate seguendo le novelle legislative introdotte dal c.d. "Salva Casa" successivamente alla pubblicazione nel BUR delle disposizioni attuative dettate dalla Giunta regionale.

Invarianza: *la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

L'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria della legge.